



CITTA' DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

Prot. 29995 del 24 dicembre 2018

Ordinanza n. 51/2018

OGGETTO: DIVIETO DI SPARO DI RAZZI, MORTARETTI, PETARDI, CASTAGNOLE E SIMILI E DIVIETO DI USO DI MATERIALI IMBRATTANTI QUALI BOMBOLETTE PRODUCENTI SCHIUME DI QUALSIASI TIPO, FARINE ECC...

IL SINDACO

PREMESSO che:

- negli ultimi anni anche nel Comune di Bordighera, nell'approssimarsi delle feste di capodanno, è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di capodanno e altre festività con scoppi di petardi, mortaretti e artifici pirotecnici di vario genere, concentrati in particolare nella notte di capodanno, nei minuti dopo la mezzanotte, ma anche, seppure in modo più sporadico, nei giorni immediatamente precedenti;
- l'accensione e il lancio incontrollato di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, lo scoppio di bombolette e mortaretti ed il lancio di razzi è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini e potenziale fonte di rischio per l'integrità fisica e traumi delle persone e degli animali;
- sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre effetti luminosi, senza dar luogo a detonazioni quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati e da bambini;

CONSIDERATO pertanto necessario disciplinare l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale e di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto ed altri luoghi di pubblico incontro;

RITENUTO opportuno sensibilizzare i cittadini, nonché i venditori, affinché la compravendita dei prodotti da scoppio avvenga nel rispetto della normativa, e il loro

utilizzo nel rispetto delle norme di sicurezza, dell'incolumità dei cittadini, della salvaguardia del benessere degli animali e della tutela dei beni pubblici e privati;

VISTI gli artt. 56 e 57 del T.U. delle Leggi di P.S. di cui al R.D. 18 Giugno 1931, n. 773;

VISTI il D. Lgs 4 aprile 2010 n. 58 "Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici" per le parti ancora in vigore, e il D. Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 "Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici";

VISTO l'art 5 lett. r) del Regolamento di Polizia Urbana approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 12 del 24/04/2014;

VISTO l'art. 10 e seguenti della Legge 24 Novembre 1981, n.689;

VISTI gli articoli 7 bis e 54 comma 4, del D.Lgs.18 Agosto 2000 n.267;

DATO ATTO che è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Imperia del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

ORDINA

Dalle ore 00:00 del 27 dicembre 2018 alle ore del 24:00 del 06 gennaio 2019 è vietato:

- ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all'art. 57 del TULPS né autorizzati all'attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici, di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti e artifici vari nonché di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico;
- l'utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 del TULPS;
- l'utilizzo di fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette e le prescrizioni di cui ai DLgs. 58/2010 e 123/2015.

AVVISA

Che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, civili ed amministrative previste da leggi e regolamenti in materia, le violazioni alle suddette disposizioni comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25 ad un massimo di euro 500, come previsto dal regolamento comunale per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali.

Che l'organo accertatore provvederà al sequestro finalizzato alla confisca dei materiali in oggetto ai sensi della Legge n. 689/1981.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet del Comune di Bordighera per l'informazione alla cittadinanza e sia trasmesso:

- alla Stazione Carabinieri di Bordighera;
- al Corpo Polizia Municipale di Bordighera.

A chiunque spetti, di far rispettare il presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- al Prefetto di Imperia, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune;
- al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, entro il termine di 60 giorni

IL SINDACO
Dott. Vittorio Ingenito

